

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA RICEVUTA - FIDEIUSSIONE Aggiornato al 04/12/2020

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Ifis S.p.A.

Sede Legale: Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: ifis@bancaifis.it

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE

È una garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) nei confronti della Banca, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui (del c.d. debitore principale).

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore principale e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito (c.d. solidarietà).

TIPOLOGIA DI FIDEIUSSIONE

La **fideiussione** è definita **omnibus** quando garantisce alla Banca tutti i debiti ("omnibus") che il debitore principale ha assunto nei confronti della Banca stessa, in qualsiasi momento, in dipendenza di operazioni bancarie di qualsiasi natura, fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito, fatta espressa esclusione per i debiti che il debitore principale ha assunto, in qualsiasi momento, nei confronti della Banca in dipendenza di operazioni bancarie assistite da garanzia o controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI, istituito con Legge 662/1996.

La **fideiussione** è definita **specificata a tempo indeterminato** quando garantisce alla Banca i debiti che il debitore principale ha assunto nei confronti della Banca stessa in dipendenza di una o più operazioni specificamente individuate e indicate che siano a tempo indeterminato, fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito.

La **fideiussione** è definita **specificata a tempo determinato** quando la durata della garanzia è stabilita fin dall'origine e garantisce le obbligazioni sorte a carico del debitore nei confronti della Banca stessa in dipendenza di una o più operazioni specificamente individuate e indicate che siano a tempo determinato, fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito.

PRINCIPALI RISCHI

Rischi a carico del fideiussore

Tra i principali rischi va tenuto presente che:

- se il debitore principale non effettua il pagamento, la Banca può escutere la garanzia per soddisfare il debito;
- il fideiussore risponde con tutti i propri beni.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini e alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso.

In particolare, in caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.

Le spese occorrenti per la registrazione della fideiussione sono a carico del fideiussore.

RECESSO, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA, RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE

Recesso dal contratto - fideiussione omnibus

Il fideiussore può recedere dalla garanzia con una comunicazione munita di firma autografa inviata alla Banca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata munita di firma digitale. La dichiarazione di recesso avrà efficacia dalla data di ricezione della predetta raccomandata o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore in essere alla data in cui il recesso avrà acquistato efficacia.

Recesso dal contratto - fideiussione specifica

In caso di fideiussione specifica a tempo indeterminato ciascun fideiussore può recedere dalla garanzia con una comunicazione alla Banca munita di firma autografa inviata alla Banca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata munita di firma digitale. La dichiarazione di recesso avrà efficacia dalla data di ricevimento della predetta raccomandata o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il fideiussore che revoca la prestata garanzia risponde, nei limiti della quota assunta, delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso.

In caso di fideiussione specifica a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino all'estinzione dell'obbligazione garantita.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

L'obbligazione del fideiussore resta ferma sino a totale estinzione di ogni credito della Banca verso il debitore senza che la Banca debba escutere quest'ultimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 del Codice Civile, che si intende derogato.

Reclami e tutela stragiudiziale

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo reclami@bancaifis.it;
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet www.bancaifis.it e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet www.bancaifis.it ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet www.bancaifis.it.

LEGENDA

Debitore principale: è la persona fisica/giuridica che deve garantire l'adempimento in favore della Banca.

Garante/Fideiussore: è la persona fisica/giuridica che rilascia la fideiussione a favore della Banca.

Interessi moratori: è il tasso di interesse dovuto in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni.

Regresso: è il diritto del fideiussore, quando ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla Banca, di agire nei confronti del debitore principale.

Solidarietà tra fideiussori: è il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale la Banca può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore principale.

Venezia – Mestre, 04/12/2020